Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 5

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Lunedì, 8 gennaio 1940 - ANNO XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzioni nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*„ versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, ovvero di rivolgersi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato: Roma (Palazzo Ministero Finanze e Corso Umberto I, 234), Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3) e Napoli (Via Chiaia, 5).

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1939

LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 novembre 1939-XVIII, n. **1947.**
Concessione di una pensione straordinaria alla vedova del Ministro plenipotenziario di 1ª classe Giovanni Marchi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Alla vedova del Ministro plenipotenziario di prima classe Giovanni Marchi, signora Margherita Gentili fu Giulio, è conferita, durante lo stato di vedovanza, in aggiunta agli altri assegni ad essa eventualmente spettanti a norma delle vigenti disposizioni, una pensione straordinaria annua di L. 8000, a decorrere dal 1° febbraio 1939-XVII.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 23 novembre 1939-XVIII, n. **1948.**
Concessione di benefici demografici a favore dei praticanti e dei professionisti forensi con prole numerosa.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il periodo di pratica occorrente per l'ammissione agli esami di procuratore è ridotto ad un anno per coloro che hanno almeno due figli a carico.

Art. 2.

Coloro che hanno quattro figli a carico e conseguono la idoneità nell'esame di procuratore possono essere iscritti nell'albo senza limitazione di numero.

Per la concessione del beneficio di cui al precedente comma si tiene conto del numero dei figli alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 3.

I procuratori laureati in giurisprudenza, che hanno quattro figli a carico, possono essere iscritti nell'albo degli avvocati dopo quattro anni di esercizio professionale.

Art. 4.

Gli avvocati che hanno sei figli a carico possono essere iscritti nell'albo speciale dopo quattro anni di esercizio professionale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 23 novembre 1939-XVIII, n. **1949.**
Modificazioni alla legge forense.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 3, comma quarto, lettera *b*), del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, è sostituito dal seguente:

« b) gli avvocati ed i procuratori degli uffici legali istituiti sotto qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo presso gli enti di cui allo stesso secondo comma, per quanto concerne le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro opera.

« Essi sono iscritti nell'elenco speciale annesso all'albo ».

Art. 2.

E' abrogato l'art. 94, comma terzo, del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL — RICCI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

LEGGE 23 novembre 1939-XVIII, n. 1950.

Proroga del termine e delle agevolazioni fiscali per l'attuazione del piano regolatore particolareggiato edilizio e di ampliamento della zona adiacente alla nuova stazione ferroviaria di Santa Maria Novella in Firenze.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' prorogato di anni due dal 10 novembre 1939-XVIII il termine assegnato con R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1770, convertito nella legge 17 dicembre 1934-XIII, n. 2168, per le espropriazioni ed i lavori occorrenti per l'attuazione del piano regolatore particolareggiato edilizio di Firenze relativo alla zona adiacente alla nuova stazione ferroviaria di Santa Maria Novella.

E' contemporaneamente prorogato il privilegio della registrazione a tassa fissa degli atti previsti dall'art. 7 del su citato R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1770.

Le costruzioni di cui all'art. 8 del citato R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1770, potranno fruire della esenzione venticinquennale dalla imposta e dalle sovrimposte comunali e provinciali sui fabbricati, anche se ultimate dopo il 9 novembre 1939-XVIII, ma entro il 9 novembre 1941-XX, ferma restando ad ogni effetto in tal caso la decorrenza del venticinquennio dal 9 novembre 1939-XVIII.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — GRANDI — DI REVEL — HOST VENTURI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

LEGGE 23 novembre 1939-XVIII, n. 1951.

Costituzione di scorte di carbone fossile presso le cokerie e le officine gas.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Tutte le cokerie e le officine gas sono obbligate a tenere, con le modalità di cui agli articoli seguenti, una scorta di carbone fossile pari al fabbisogno di tre mesi della loro normale attività. Tale scorta è da considerare intangibile dal punto di vista quantitativo, ossia potrà subire rotazione ma non riduzione.

Art. 2.

La scorta intangibile di cui all'articolo precedente dovrà essere in aggiunta alla scorta normale di cui ogni impianto normalmente deve disporre per il proprio regolare esercizio.

Art. 3.

Le scorte di carbone fossile potranno essere disposte in depositi all'aperto o sott'acqua a seconda di quanto sarà stabilito caso per caso dal Ministero delle comunicazioni — Ferrovie dello Stato — comunque esse dovranno sempre essere ubicate in località facilmente accessibili, dotate dei mezzi che consentono facilità di carica e di discarica, in modo che si possa rapidamente provvedere al loro impiego, in caso di necessità riconosciuta dal detto Ministero.

Art. 4.

I progetti per la costituzione dei depositi dovranno essere sottoposti alla preventiva approvazione del Ministero delle comunicazioni — Ferrovie dello Stato — corredati di una relazione descrittiva comprovante la perfetta rispondenza degli impianti proposti alle finalità da raggiungere.

Art. 5.

Qualora il Ministero delle comunicazioni — Ferrovie dello Stato — lo creda opportuno e lo autorizzi, potrà essere costituito un unico deposito al servizio di più impianti diversi, sempreché l'ammontare complessivo delle scorte soddisfi come entità, ubicazione ed attrezzatura, alle condizioni di cui agli articoli precedenti.

Art. 6.

Il provvedimento di approvazione o di autorizzazione del Ministero delle comunicazioni — Ferrovie dello Stato — di cui ai precedenti articoli 4 e 5 hanno valore di dichiarazione di pubblica utilità a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, per l'eventuale espropriazione delle aree necessarie alla costituzione dei depositi in oggetto.

Art. 7.

Le scorte dovranno essere costituite nel termine di un anno a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, subordinatamente alla possibilità di adeguato rifornimento del carbone fossile necessario da parte del Monopolio carboni.

Per le cokerie ed officine gas che saranno attivate dopo l'entrata in vigore della presente legge, il predetto termine di un anno decorrerà dalla data della loro attivazione.

Art. 8.

Le spese per la costituzione e la conservazione delle scorte sono a totale carico degli esercenti le cokerie e le officine da gas.

Art. 9.

Coloro che non costituiscono le scorte nei termini e secondo le modalità stabiliti nella presente legge sono puniti con l'ammenda da L. 15.000 a L. 100.000. Indipendentemente dalla sanzione penale, il Ministero delle comunicazioni, sentito quello delle corporazioni, potrà ordinare di ufficio la costituzione delle scorte anzidette, con anticipazione della spesa da parte dello Stato, la quale verrà poi ricuperata con gli interessi del 6 per cento, accessori e spese col procedimento di ingiunzione stabilito dal testo unico delle leggi relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, approvato con R. decreto 14 aprile 1910, n. 638.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — RICCI — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 23 novembre 1939-XVIII, n. 1952.
Esercizio privato come raccordo industriale per i trasporti di Carbonia della diramazione Iglesias-Palmas Suergiu della ferrovia Siliqua-Calasetta concessa all'industria privata.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per le esigenze dei trasporti dei carboni e di altri prodotti minerari della zona meridionale della Sardegna è data facoltà al Ministro per le comunicazioni di autorizzare, di concerto col Ministro per le finanze ed a condizioni da stabilire, l'esercizio privato come raccordo industriale sulla diramazione Iglesias-Palma Suergiu della ferrovia Siliqua-Calasetta ed anche, in caso di necessità, su altri tronchi di detta ferrovia concessa alla Società Anonima Ferrovie Meridionali Sarde.

Il raddoppio di binario tra Carbonia e Sant'Antioco rimane esclusivamente adibito al servizio di raccordo industriale.

Art. 2.

Ferme restando ad ogni altro effetto le convenzioni vigenti con la Società concessionaria, la sovvenzione attribuita allo esercizio della ferrovia sarà ridotta proporzionalmente alla lunghezza dei tratti su cui sarà mantenuto il servizio pubblico.

Art. 3.

E' data facoltà al Ministro per le comunicazioni di disporre, di concerto col Ministro per le finanze, l'alienazione di quella parte del materiale rotabile e d'esercizio di proprietà dello Stato, comprese le automotrici acquistate con prelevamento dai fondi di rinnovo, che, per effetto della limitazione del servizio pubblico, si renderà esuberante.

Il ricavato della vendita sarà versato in aumento del fondo di rinnovamento del materiale d'armamento della linea nonchè del fondo di rinnovamento del materiale rotabile e di esercizio di proprietà dello Stato, che resterà in servizio della linea. Alla ripartizione tra i due fondi provvederà il Ministro per le comunicazioni di concerto col Ministro per le finanze in misura proporzionale alle rispettive quote annue e con facoltà di spostamento dall'uno all'altro fondo in base ai prevedibili bisogni.

Art. 4.

I trasporti di carbone, di altri prodotti minerari e di merci varie sui tronchi della ferrovia in esercizio privato come raccordi industriali, in quanto effettuati per conto di terzi, sono soggetti alla tassa erariale stabilita dal R. decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2142, convertito nella legge 3 giugno 1937-XV, n. 1153.

Sin dall'inizio dell'esercizio privato dei tronchi la Società dovrà tenere una contabilità del tutto separata da quella dei tronchi sui quali sarà mantenuto il servizio pubblico.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1939-XVIII, n. 1953.
Istituzione del Commissariato generale per la pesca.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604, e successive modificazioni;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per le finanze, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per le comunicazioni e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito alle dirette dipendenze del DUCE del Fascismo, Capo del Governo — presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri — il Commissariato generale per la pesca.

Art. 2.

Il Commissariato generale per la pesca studia e propone i provvedimenti necessari per l'incremento della pesca e provvede alla disciplina ed al coordinamento di tutte le attività ad essa connesse.

Con successivo provvedimento saranno stabilite le norme per il suo funzionamento.

Art. 3.

Il Commissario è nominato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo.

Art. 4.

Il Commissariato generale per la pesca potrà giovarsi, per i suoi lavori, di funzionari dei Ministeri dell'interno, delle finanze, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, delle comunicazioni e delle corporazioni, che saranno all'uopo comandati presso i suoi uffici, nei limiti, complessivi e per gradi, da fissare di concerto col Ministro per le finanze.

Art. 5.

Alle spese necessarie per il funzionamento del Commissariato generale per la pesca si provvederà, annualmente, con appositi fondi da stanziarsi nella parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — SERENA — TASSINARI — HOST VENTURI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1940-XVIII
Atti del Governo registro 417, *foglio* 23. — MANCINI

REGIO DECRETO 23 novembre 1939-XVIII, n. 1954.
Erezione in ente morale della Fondazione « Premi dott. Giuseppe Lanza », con sede presso la Regia università di Pavia.

N. 1954. R. decreto 23 novembre 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Fondazione « Premi dott. Giuseppe Lanza », con sede presso la Regia università di Pavia, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1939-XVIII

REGIO DECRETO 23 novembre 1939-XVIII, n. 1955.
Autorizzazione alla Società dei naturalisti di Napoli a vendere due beni immobili.

N. 1955. R. decreto 23 novembre 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Società dei naturalisti di Napoli viene autorizzata a vendere due beni immobili (fondi) l'uno situato sul dorsale della Collina di Posillipo, l'altro in posizione Piscinola (Posillipo) di sua proprietà.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1939-XVIII

REGIO DECRETO 23 novembre 1939-XVIII, n. 1956.
Trasformazione della Cassa scolastica del Regio ginnasio di Riva del Garda in Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio di Riva del Garda.

N. 1956. R. decreto 23 novembre 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio ginnasio di Riva del Garda viene trasformata in Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio della stessa città, e ne è approvato il nuovo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1939-XVIII

REGIO DECRETO 23 novembre 1939-XVIII, n. 1957.
Trasformazione della Cassa scolastica dell'ex-Scuola complementare « Jacopone da Todi » in Todi, in Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio di Todi.

N. 1957. R. decreto 23 novembre 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica dell'ex-Scuola complementare « Jacopone da Todi » in Todi, viene trasformata in Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio di Todi, e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1939-XVIII

REGIO DECRETO 31 agosto 1939-XVII.
Nomina del presidente effettivo e del presidente supplente del Collegio arbitrale di 1° grado in Aquila per la liquidazione delle indennità di espropriazione relativa a lavori dipendenti dal terremoto del 1915.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 5 del R. decreto 29 aprile 1915, n. 582;

Visto l'art. 1 del decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1330;

Visto il Nostro decreto 2 marzo 1939, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio successivo al registro 14 Lavori pubblici, foglio 74, col quale fu costituito, per il corrente anno 1939, il Collegio arbitrale di 1° grado, avente sede in Aquila, per la liquidazione delle indennità di espropriazione relative a lavori dipendenti dal terremoto 13 gennaio 1915;

Ritenuto che occorre provvedere per la residua parte del corrente anno alla sostituzione del presidente di tale Collegio cav. uff. Bernardino Galderisi, promosso e tramutato altrove;

Visto il decreto del Nostro Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia 4 aprile 1939, col quale Di Leva cav. uff. Giovanni Battista, consigliere della Corte di appello di Aquila, incaricato delle funzioni di presidente supplente del Collegio arbitrale di 1° grado con sede in detta città, è nominato, per la restante parte del corrente anno 1939, presidente effettivo del Collegio arbitrale medesimo, in sostituzione del cav. uff. Bernardino Galderisi, e Masci cavaliere uff. Tomassino, consigliere della Corte di appello di Aquila, è nominato, per la restante parte del corrente anno 1939, presidente supplente del Collegio anzidetto;

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il cav. uff. Di Leva Giovanni Battista e cav. uff. Masci Tomassino, consiglieri della Corte di appello di Aquila, sono nominati, per la restante parte del corrente anno 1939, rispettivamente presidente effettivo e presidente supplente del Collegio arbitrale di cui alle premesse, avente sede in Aquila, già costituito col citato Nostro decreto 2 marzo 1939.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 dicembre 1939-XVIII
Registro n. 28 Lavori pubblici, foglio n. 339. — VIVALDI

(29)

REGIO DECRETO 23 novembre 1939-XVIII.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Masseria della Riccia » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 14 ottobre 1939-XVII, con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Terreni di pertinenza della ditta Cellulosa d'Italia Soc. An. (Celdit) con sede in Roma, riportati nel vigente catasto rustico del comune di Cancello Arnone in testa alla ditta Rossi-Romano Gaetano fu Francesco livellario alla Mensa arcivescovile di Capua, al foglio di mappa 36, particella 16, foglio di mappa 38, particella 2, foglio di mappa 39, particelle 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, foglio di mappa 41, particelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 13, 14/2 (porzione di fabbricato), 15, foglio di mappa 45, particella 7, foglio di mappa 46, particelle 17, 18 per la superficie complessiva di ettari 886.34.59 e con la rendita imponibile di L. 130.986,17 e nel catasto fabbricati al foglio di mappa 41, particella 14-1 (porzione di fabbricato urbano non ancora accertato dall'Ufficio delle imposte). Confinano: con la proprietà Buonocore Anna e Filomena fu Pasquale, con il Lagno vecchio o Aprano e con i Regi Lagni, con la proprietà Graziano Amerigo fu Gaetano, con la proprietà De Medici Alfonso fu Goffredo;

Considerato che pendente il giudizio per il trasferimento del fondo sopradescritto avanti al Collegio arbitrale centrale, gli Uffici competenti hanno provveduto alla volturazione catastale dei terreni a suo tempo occupati per la costruzione della direttissima Roma-Napoli in testa all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, riducendo la superficie dei terreni rimasti intestati alla ditta sopracitata e modificandone la descrizione catastale;

Ritenuto pertanto che il fondo di cui trattasi e del quale l'Opera richiede il trasferimento in sua proprietà, risulta attualmente riportato nel vigente catasto rustico del comune di Cancello Arnone come segue: Ditta Soc. an. Cellulosa d'Italia livellaria alla Mensa arcivescovile di Capua « proveniente dalla partic. 324 » Rossi-Romano Gaetano fu Francesco, livellario alla Mensa arcivescovile di Capua, al foglio di mappa 36, particella 16, foglio di mappa 38, particella 2, foglio di mappa 39, particelle 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, foglio di mappa 41, particelle 3, 4, 5, 10, 13, 14/2 (porzione di fabbricato) 15, foglio di mappa 45, particella 7, foglio di mappa 46, particelle 17, 18, foglio di mappa 41, particelle 1, 17, 2, 18, 6, 20 per la superficie di Ha 881.42,88 e con la rendita imponibile di L. 130.347,49;

Veduta l'istanza dell'Opera, presentata il 17 novembre 1939-XVIII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Masseria della Riccia » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 1.600.000 (unmilioneseicentomila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli avènti diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo, a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1939-XVIII
Registro n. 18 Finanze, foglio n. 204. — D'ELIA

(66)

REGIO DECRETO 30 novembre 1939-XVIII.

Rettificazione del R. decreto 12 ottobre 1939-XVII relativo alla inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato nella categoria « dragamine » di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 12 ottobre 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1939-XVIII, registro n. 12 Marina, foglio n. 83, col quale venivano temporaneamente inscritte nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, nella categoria « dragamine » alcune navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 7 agosto 1939-XVII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nel R. decreto 12 ottobre 1939-XVII, relativo alla iscrizione, in via temporanea, nel ruolo ausiliario dello Stato - categoria dragamine - di alcune navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate, nella parte riguardante il rimorchiatore « *Alberico* » alle parole « inscritto al Compartimento marittimo di Massaua » sono sostituite le altre « inscritto al Compartimento marittimo di Derna ».

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

CAVAGNARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1939-XVIII
Registro n. 14 *Marina, foglio n.* 326. — COLONNA

(5)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 30 dicembre 1939-XVIII.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Cassa rurale ed artigiana di Albano Laziale (Roma).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuta la necessità di revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Albano Laziale, con sede nel comune di Albano Laziale (Roma) e di sottoporre la stessa alla procedura di liquidazione prevista dal capo VIII del citato testo unico e dal titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Albano Laziale, con sede nel comune di Albano Laziale (Roma) e la Cassa stessa è posta in liquidazione secondo le norme di cui al capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, ed al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 dicembre 1939-XVIII

MUSSOLINI

(67)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 30 dicembre 1939-XVIII.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Cassa cooperativa di prestiti e risparmi, con sede in Reggio Calabria.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuta la necessità di revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa cooperativa di prestiti e risparmi, società anonima cooperativa con sede in Reggio Calabria, e di sottoporre la stessa alla procedura speciale di liquidazione prevista dal titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa cooperativa di prestiti e risparmi, società anonima cooperativa con sede in Reggio Calabria, e l'azienda stessa è posta in liquidazione secondo le norme del titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 dicembre 1939-XVIII

MUSSOLINI

(69)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1939-XVIII.

Dichiarazione di pubblico interesse della incorporazione della Società « Termomeccanica Italiana » nella Società « Odero-Terni-Orlando ».

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, convertito nella legge 15 maggio 1930, n. 678, il R. decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1434, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 380; la legge 3 giugno 1935, n. 873; il R. decreto-legge 1° luglio 1937, n. 1362, convertito nella legge 10 dicembre 1937, n. 2486, e il R. decreto-legge 3 gennaio 1939, n. 160, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Vista l'istanza con la quale la Società « Odero-Terni-Orlando » espone di voler procedere alla sua fusione con la Società « Termomeccanica Italiana », mediante incorporazione di quest'ultima da parte dell'istante;

Ritenuto che la progettata fusione risponde a necessità di pubblico interesse, e che conviene ridurre i termini stabiliti dagli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, allo scopo di rendere possibile la sollecita esecuzione della fusione medesima;

Su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

E' dichiarato di pubblico interesse la fusione della Società « Odero-Terni-Orlando » anonima per la costruzione di navi, macchine ed artiglierie, con sede in Genova, con la Società « Termomeccanica Italiana », anonima con sede in La Spezia, mediante incorporazione della seconda nella prima, rendendosi così applicabili alle operazioni di fusione ed alle altre che, in occasione della fusione verranno adottate dalle assemblee degli azionisti, le disposizioni del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, anche ai fini dell'esclusione del diritto di recesso.

Il termine durante il quale rimane sospesa l'esecuzione delle deliberazioni ed è consentita l'opposizione, a norma degli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, è ridotto a quindici giorni, purchè, in aggiunta alle pubblicazioni prescritte dal Codice di commercio, l'annunzio delle deliberazioni stesse e dell'abbreviazione del termine per l'opposizione concesso con il presente decreto, sia pubblicato nei giornali « Il Popolo d'Italia » di Milano, e « Il Corriere Mercantile » di Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 dicembre 1939-XVIII

Il Ministro: GRANDI

(72)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Determinazione della misura delle quote d'integrazione da assegnare ai venditori di prodotti serici

Con decreti in data 30 ottobre 1939-XVIII, registrati alla Corte dei conti addì 10 dicembre 1939, il Ministro per le corporazioni, di concerto coi Ministri per le finanze e per gli scambi e le valute, ha stabilito la misura delle quote d'integrazione da assegnare, ai sensi del R. decreto-legge 29 maggio 1937, n. 1267, ai venditori di prodotti serici delle campagne 1937, 1938 e 1939, per le vendite effettuate nel mese di luglio 1939.

(37)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Albano Laziale (Roma).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, numero 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto di pari data del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Albano Laziale, con sede nel comune di Albano Laziale (Roma), e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al capo VIII del citato testo unico ed al titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

Il dott. Carlo Paoletti di Ulisse è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Albano Laziale, avente sede nel comune di Albano Laziale (Roma), ed i signori: Vincenzo Mauro fu Matteo, avv. Nicola Giuseppe Coronati fu Rodolfo e rag. Guido Ferrari fu Cesare sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 dicembre 1939-XVIII

V. AZZOLINI

(68)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa cooperativa di prestiti e risparmi, con sede in Reggio Calabria.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, di pari data, che revoca la autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa cooperativa di prestiti e risparmi, società anonima cooperativa con sede in Reggio Calabria, e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Dispone:

Il cav. rag. Giuseppe Violi è nominato commissario liquidatore della Cassa cooperativa di prestiti e risparmi, società anonima cooperativa con sede in Reggio Calabria, ed i signori comm. prof. dott. Antonio Stilo fu Rosario, rag. Alberto Giordano fu Giovanni e rag. Domenico Jelo di Salvatore sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa medesima, con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 dicembre 1939-XVIII

V. AZZOLINI

(70)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Diario delle prove scritte dei concorsi nel ruolo del personale d'ordine (gruppo C) dell'Amministrazione centrale

Concorso speciale a 33 posti di alunno d'ordine in prova: giorni 15 e 16 gennaio 1940-XVIII, ore 8.

Concorso pubblico a 33 posti di alunno d'ordine in prova: giorni 17, 18 e 19 gennaio 1940-XVIII, ore 8.

Le prove suddette si svolgeranno nel Palazzo degli Esami in via Girolamo Induno, n. 4.

(77)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.